



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi, 46 - 51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264

REGOLAMENTO

**per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzioni, vantaggi economici a norma
dell'art.12 della Legge n. 241 del 7 agosto
1990.**

- ❖ **approvato con delibera di Consiglio Comunale n.80 del 6 maggio 1991.**

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) per concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per “concessione di sovvenzioni”: si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per “concessione di contributi”: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per “concessione di sussidi ed ausili finanziari”: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dell'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per “sussidio: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per “ausilio finanziario”: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per “attribuzione di vantaggi economici”: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o la fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessioni in denaro.

Art. 3

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari e dell’attribuzione di vantaggi economici:

- Le persone fisiche residenti e non residenti nel Comune;
- Le persone giuridiche;
- Le persone straniere o apolide;
- Le associazioni, i gruppi, i comitati, gli organismi che svolgono attività di rilevante importanza sociale o iniziative promozionali dirette allo sviluppo economico e sociale nella popolazione amministrativa.

Art. 4

1. Gli interventi di cui al precedente art.2, avvengono attraverso:

- Finanziamenti e contributi monetari;
- Personale, mezzi, beni e servizi comunali;
- Assunzione diretta di spese.

CAPO II

CONCESSIONE DI “SOVVENZIONE”

Art. 5

1. Le “sovvenzioni”, così come definite all’art. 2, sono finalizzate al perseguimento della collettività

2. Rientrano in questa forma di intervento:

- a) L’assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap;
- b) L’assistenza agli immigrati, nomadi ed alla gente bisognosa;
- c) Gli aiuti alla soluzione dei problemi abitativi;
- d) La prevenzione, la cura, la lotta alla tossicodipendenza;
- e) I servizi sociali per gli anziani, i portatori di handicap e gli immigrati.

3. Le forme di intervento di cui ai precedenti commi possono essere attuate attraverso apposite “convenzioni” tra Comuni o il Comune ed altri Enti, Istituti, Associazioni, Comitati e privati aventi sede anche fuori del Territorio comunale sempreché, interessanti direttamente la popolazione amministrativa.

Art. 6

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) **straordinario**: quando sono oggetto d’un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) **continuativo** : quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

CAPO III

CONCESSIONE DI “CONTRIBUTI

Art. 7

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi possono prescindere dalla Territorialità del soggetto beneficiario purchè interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 8

1. Rientrano nella forma di intervento denominata “Contributi” la corresponsione di somme in relazione alle seguenti attività ed iniziative:

- a) Svolgimento di funzioni amministrative di interesse locale;
- b) La costruzione e la manutenzione di opere effettuate da privati quando vengono ad interessare, direttamente ed indirettamente, la collettività;
- c) Attività ed iniziative riguardanti l'istituzione pubblica;
- d) Manifestazioni sportive, culturali, sociali e ricreative;
- e) Iniziative atte allo sviluppo turistico;
- f) Cerimonie, feste, anniversari e manifestazioni pubbliche,
- g) Svolgimento di fiere, mostre, ecc.

Art. 9

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) **straordinario**: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) **continuativo**: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art.10

1. Con gli interventi a mezzo di "sussidi" ed "ausili finanziari", l'Amministrazione comunale intende intervenire in modo non frammentario, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. ogni intervento, pertanto, sarà attuato solo quando il suo concretizzarsi si concorre al superamento di situazioni precarie. Lo stesso criterio sarà osservato per l'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1 , n. 16, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

Art. 11

1. I sussidi e gli “ausili finanziari” possono essere concessi solo a persone fisiche residenti e non residenti nel Comune, di passaggio, agli stranieri ed agli apolidi.

2. Per le persone residenti, l’esame delle domande tendenti ad ottenere detti benefici dovranno essere istruite dopo che l’Ufficio comunale competente avrà proceduto alla convocazione delle persone, se esistenti, obbligate agli effetti di cui all’art. 433 del Codice civile. Di detta convocazione e dei risultati del colloquio dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Per le persone non residenti, straniere ed apolidi, l’ufficio competente, prima della concessione dei benefici richiesti, dovrà chiedere, attraverso l’Ufficio di Polizia comunale, apposito rapporto informativo e di identificazione dei richiedenti.

Art. 12

1. I “sussidi” e gli “ausili finanziari” per la loro natura e per il loro carattere, potranno essere concessi in beni, servizi e somministrazioni varie (denaro, vestiario ecc.) in modo continuativo o “una tantum”

Art. 13

1. Rientreranno in queste forme di intervento:
- a) somministrazione di somme in denaro;
 - b) somministrazione di vestiario;
 - c) somministrazione di alimenti;
 - d) somministrazione di beni e servizi.

Art. 14

1. La concessione di “sussidi” e di “ausili finanziari”, in caso di assoluta urgenza, potrà essere disposta eccezionalmente dal

Sindaco con ordine di servizio, ampiamente motivato, a mezzo dell'ufficio economato e tramite la costruzione di apposito fondo da istituire con successivo provvedimento.

2. Le concessioni di cui al precedente punto 1. Dovranno essere regolarizzate entro 30 (trenta gg.) e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario.

CAPO V

ATTRIBUZIONI DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 15

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso forme di cooperazione con altri Comuni.

Art 16

1. le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

a.1 – la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non superiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2 – la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;

a.3 – la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

b.1 – pubblico trasporto;

b.2 – trasporto scolastico,

b.3 – mensa;

b.4 – attività sportive gestite dal Comune;

b.5 – assistenza domiciliare;

- b.6 – utenza acqua e rifiuti solidi;
 - C) all'intervento di personale comunale:
 - c.1 – manifestazioni, cerimonie pubbliche;
 - c.2 – organizzazione di sagre, fiere, mostre. Ecc.
 - c.3 – interventi di interesse pubblico o di particolare levatura sociale;
 - D) alla utilizzazione di mezzi comunali quali:
 - d.1 – parco macchine comunali;
 - d.2 – fotocopiatrici ecc.
 - E) alla diretta assunzione di spese vive:
 - e.1 – spese postali;
 - e.2 – spese pubblicitarie.
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

1. Gli interventi sono erogati solo a seguito di presentazione di apposita domanda motivata. Alla domanda può essere allegata la documentazione ritenuta più utile ai fini dell'ottenimento dei benefici richiesti.

2. Nella domanda dovrà essere dichiarato:

- a) le generalità del richiedente (se la richiesta è fatta in nome o per conto di Enti, Associazioni ecc. dovrà essere indicata la specifica natura giuridica ed il rappresentante legale) ;
- b) l'indirizzo, la sede o la residenza;
- c) l'oggetto della richiesta;
- d) l'eventuale coinvolgimento di cittadini, Enti, Associazioni, ecc.;
- e) il costo complessivo dell'iniziativa o la somma da finanziare;
- f) l'eventuale indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc. cui è stata inoltrata analoga richiesta.

3. Per i soggetti che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimento e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

4. La richiesta, indirizzata al Sindaco, un volta pervenuta all'Amministrazione comunale, sarà protocollata e rimessa all'ufficio comunale competente per la relativa istruttoria.

5. Gli Uffici comunali provvederanno a quanto di competenza ed a trasmettere la pratica alla Giunta comunale, per le decisioni del caso, nel termine indicato nell'allegato prospetto (allegato A).

6. La Giunta comunale provvederà all'assunzione del provvedimento di ammissione o meno della domanda ai benefici richiesti.

7. Le decisioni della Giunta comunale saranno comunicate agli interessati entro e non oltre 10 (dieci) gg. Dalla data di esecutività del provvedimento ed avranno corso previa presentazione da parte degli interessati di:

- a) apposita dichiarazione attestante l'avvenuto svolgimento della manifestazione, cerimonia, iniziativa, ecc.
- b) apposita relazione indicante l'osservanza del programma e dei risultati conseguiti.

9. Nel caso di "sussidi" ed "ausili finanziari", la procedura ha termine con l'adozione dell'atto della Giunta comunale che ammette o respinge la richiesta. Con lo stesso atto, se la richiesta è accolta, si provvede alla liquidazione del relativo beneficio.

10. Nel caso che non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la Giunta comunale potrà ridurre proporzionalmente il beneficio accordato ed in caso di inosservanza totale potrà anche revocare il beneficio accordato.

11. L'interessato, con motivata richiesta, potrà chiedere alla Giunta comunale acconti proporzionati al grado di importanza e di attuazione della iniziativa.

12. Sulle domande di acconto, la Giunta comunale si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.

Art. 18 – Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati.

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato di altri Enti o di privati, in assenza di intervento da parte di questi ultimi troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 19 – Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
- a) le norme relative ai regolamento comunali speciali;
 - b) le leggi regionali,
 - c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 20 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio ad acquisita esecutività da parte del CO.RE.CO.

ALLEGATO "A"

N.	INTERVENTI			
		Giorni utili per la definizione		Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II.	gg. 90		
2	Concessione di contributi di cui al Capo III.	gg. 90	Concessione sussidi	Entro dicembre
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV.		Concessioni ausili finanziari	gg. 60 salvo urgenza
			Godimento di un bene comunale	gg. 60
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V		Fruizione di servizio	gg.60